



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI PERUGIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | [REDACTED] | [REDACTED] | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | [REDACTED] | [REDACTED] | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | [REDACTED] | [REDACTED] | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |            |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 709/08 depositato il 05/12/2008
- avverso la sentenza n° 98/07/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO FOLIGNO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] FOLIGNO PG

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R8M030100400/2007 IVA + IRAP 2005

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 709/08

UDIENZA DEL

27/01/2010

ore 16:00

SENTENZA

N°

30/3/10

PRONUNCIATA IL:

27 GEN 2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

- 4 MAR 2010

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
COLLABORATORE TRIBUTARIO

[REDACTED SIGNATURE]

Con atto del 05.12.2008 la Società [redacted] proponeva rituale e tempestivo appello, avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia del 18.07.2008, oggetto del contendere erano le imposte IRES-IRAP-IVA anno 2005.

I fatti che hanno dato origine ad un accertamento dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio riguardavano l'acquisto da parte della [redacted] dalla Società [redacted] di un compendio immobiliare con destinazione albergo e ristorante al prezzo di Euro 5.400.000,00 oltre IVA, nonché sempre in pari data lo stesso compendio immobiliare veniva riacquistato dalla Società ricorrente dalla [redacted] prezzo di Euro 9.800.000,00 oltre IVA pari ad Euro 1.960.000,00; tale acquisto veniva finanziato alla ricorrente da Banca Intesa Mediocredito e garantito con ipoteca sul compendio immobiliare in questione.

In seguito ai vari passaggi di proprietà nonché alla fusione della società ricorrente con la [redacted] veniva richiesto il rimborso trimestrale del credito IVA per l'importo di Euro 1.100.000,00.

Ritenendo l'Ufficio tutte le operazioni effettuate tra le parti inesistenti, veniva effettuato un avviso di accertamento irrogando una sanzione unica di Euro 2.940.000,00.

Proprio contro tale avviso la società appellante presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che accogliendo la tesi dell'Ufficio in toto respingeva il ricorso avallando il comportamento dell'Ufficio e la tesi da quest'ultimo sostenuta.

La sentenza dei Giudici di primo grado non ha tenuto in debito conto quanto sostenuto già in primo grado dalla Società ricorrente che trova sostegno in tutta una serie di considerazioni giuridiche secondo le quali, ad avviso di questa Commissione Tributaria Regionale l'appello proposto va accolto con tutte le relative conseguenze e ciò in riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia.

La prima censura concernente la decisione di primo grado riguarda il fatto che non si è tenuto conto di un giudizio penale conclusosi con l'archiviazione o meglio provvedimento di non luogo a procedere nei confronti del legale rappresentante della Società.

E' vero che sussiste lo svincolo tra decisione penale e competenza tributaria, pur tuttavia gli elementi emersi nel corso di un processo penale devono essere tenuti in debita considerazione. In tal senso è costante l'orientamento della Suprema Corte. Non si è neppure trattato di un p.p. conclusosi ai sensi dell'art. 444 c.p.p. bensì di una vera e propria sentenza di non luogo a procedere. Ignorare tale fatto, significa procedere con un indirizzo non corretto di tutta la situazione in premessa.

Non sussistono domande nuove come sostenuto dall'Ufficio nella sua memoria, la sentenza penale di non doversi procedere doveva essere l'elemento guida anche ai fini della vicenda tributaria.



In buona sostanza una volta che il Giudice Penale ha ravvisato l'inesistenza di quegli stessi fatti che sono poi alla base dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, come si può sostenere che quegli stessi fatti sono alla base dell'accertamento?

Ogni altra considerazione poi sull'accertamento dell'Ufficio e le relative sanzioni sono superflue.

La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia deve pertanto essere riformata e va accolto l'appello della società ricorrente.

La complessità comunque della materia, fa ritenere giusto ed equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M

In riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia accoglie l'appello della ricorrente.

Spese compensate.

Perugia, li 27.01.2010

Il relatore

Il Presidente



